



Ministero dell'Industria
del Commercio dell'Artigianato

D.G.E.R.M.
Divisione IX

Prot. N° 215165 Allegati
Risposta al Foglio N°
del 14-4-649

Roma - 7 LUG 2000 10

Alte S.p.A EDISON GAS
Via FOND BOUAPARTE 31

MILANO


OGGETTO EDISON GAS - Installazione tenace ed esp. shone di GNL
Trasmissione Decreto Ministeriale n. 16767 in data 10 Luglio 2000

Si trasmette copia conforme del decreto ministeriale di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Ch. P.

Autore della Divisione IX non si risponde



Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse minerarie

[Handwritten signature]

*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;

VISTO il D.L. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;

VISTA l'istanza pervenuta a questo Ministero in data 9 marzo 1998, con la quale la Società EDISON GAS ha chiesto di essere autorizzata ad installare, al largo di Rovigo, in una zona il cui baricentro ha le seguenti coordinate: Lat. N 45° 04' - Long. E 12° 35', un terminale off-shore di rigassificazione di gas naturale liquefatto e n. 2 serbatoi da mc. 125.000 circa cadauno per una capacità massima di stoccaggio pari a mc. 250.000.

Il citato terminale, il cui punto di sbarco è localizzato sul litorale prospiciente Porto Levante, sarà inoltre collegato alle tubazioni già esistenti nell'area a terra, tramite una condotta sottomarina della lunghezza di circa 12 Km.;

VISTA la nota n. 3950/98 del 21 luglio 1998, con la quale il Ministero delle Finanze ha reso noto di non aver nulla in contrario all'accoglimento della citata istanza;

VISTA la nota n. 2686/30158 del 16 giugno 1988 con la quale il Segretario Regionale per il Territorio della Regione Veneto ha reso noto che "per questo tipo di terminali e di condotte sottomarine la legge 220/92, all'art. 1, prevede la procedura di valutazione di impatto ambientale, come definito dalla legge 349/86";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2843 del 3 agosto 1999 con la quale la Regione Veneto, sentita la Commissione Tecnica regionale - Sezione Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole all'iniziativa di cui trattasi, subordinandolo ad alcune prescrizioni, formalmente accettate dalla Società con lettera del 30 maggio 2000;

VISTO il Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999, concernente il progetto per la realizzazione di un terminale marino GNL presentato dalla EDISON GAS S.p.A., con la quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale, subordinandolo ad alcune prescrizioni, formalmente accettate dalla Società con lettera del 30 maggio 2000;

VISTA la nota DEM2B/0170 del 2 marzo 2000, con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, tenuto anche conto dell'esito positivo dell'istruttoria svolta in merito dal Ministero dell'Interno, ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla Società EDISON GAS;

CONSIDERATO acquisito in senso positivo il parere del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.P.R. 420/94;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di accogliere la menzionata istanza;

D E C R E T A

ART. 1 - E' concesso alla S.p.A. EDISON GAS, con sede in Milano, Foro Bonaparte 1, ai installare e gestire un terminale off-shore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto e n. 2 serbatoi da mc. 125.000 cadauno, per una capacità massima di stoccaggio pari a mc. 250.000.

Tale terminale, localizzato al largo di Porto Levante, il cui baricentro risponde alle coordinate Latitudine Nord 45° 04' 00" e Longitudine Est 12° 35' 00", prevede un punto di sbarco sul litorale prospiciente Porto Levante e sarà collegato alle tubazioni già esistenti nell'area a terra, tramite una condotta sottomarina della lunghezza di circa 12 Km.

ART. 2 - Le principali sezioni costituenti l'impianto di ricevimento e rigassificazione sono:

- sistema per lo scarico del liquido da navi metaniere
- n. 2 serbatoi di stoccaggio da mc. 125.000 cadauno
- sistema di pompaggio liquido
- scambiatori di calore per la rigassificazione
- sistema di recupero del gas evaporato dai serbatoi di stoccaggio
- modulo per la generazione di energia elettrica
- elideck
- modulo alloggi.

ART. 3 - La validità della concessione per l'esercizio del terminale e della relativa attrezzatura è fissata in venti anni a decorrere dalla data del presente decreto.

ART. 4- Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto;

ART. 5 - La Società concessionaria assume l'obbligo di realizzare le opere, di cui al precedente art. 1, conformemente ai piani tecnici presentati a corredo della domanda citata nelle premesse ed alle prescrizioni formulate dagli Enti interessati.

ART. 6 - La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza dalla concessione accordatale con il citato art. 1, a completare i lavori di installazione dello stabilimento, di cui all'istanza citata nelle premesse, entro il termine di due anni dalla data del presente decreto.

ART. 7 - La Società, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, non potrà iniziare l'esercizio delle nuove opere prima del collaudo o della verifica definitiva delle stesse da parte di un'apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo della Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui uno con funzioni di Presidente e da un funzionario del Ministero delle Finanze.

La Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico od amministrativo del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria all'uopo designati.

La richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

PER FARE INFORMAZIONI

ART. 8 - Qualora la Commissione di collaudo o di verifica risulti che la Società in questione non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto e non abbia comunque osservato le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, l'esercizio e le autorizzazioni dei nuovi impianti non potrà essere accordato e le autorizzazioni di cui al precedente art. 1 potranno essere revocate.

ART. 9 - Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo delle nuove opere sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art. 48 del regolamento per l'esecuzione del codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni.

ART. 10 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Roma

7 LUG. 2000

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Umberto la MONICA)

Umberto la Monica

Direzione Generale Energia e Fonti Minerali

Umberto la Monica

4/8/2000

Mod. 30

MODULARIO
CA. 50



16781

*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

VISTO il D.L. 8 agosto 1994, n.490 e successive modificazioni;

VISTO il D.M. n.16767 del 7.7.2000, con il quale è stato concesso alla Società EDISON GAS, di installare e gestire un terminale off-shore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto, con le relative attrezzature, tubazioni di collegamento e serbatoi di stoccaggio, sito al largo di Porto Levante;

VISTA la domanda in data 2.8.2000, con la quale la Società, nell'evidenziare il carattere di importanza nazionale che riveste l'opera fa presente che la costruzione e l'installazione del terminale e delle sue attrezzature avverranno in due fasi distinte, la cui durata complessiva non potrà essere inferiore a 60 mesi e chiede, tra l'altro, l'estensione a cinque anni del termine dei lavori, fissato dall'art.6 del citato D.M. n.16767 del 7.7.2000 in due anni;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalla Società Edison Gas, per l'estensione del termine dei lavori, hanno sostanziale fondatezza;

Ri PB
[Signature]

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di incrementare il termine in questione in misura congruamente ragionevole:

DECRETA:

ART.1 - L'art.6 del D.M. n.16767 del 7.7.2000, citato nelle premesse, è così sostituito:

“ART.6 – La Società concessionaria è tenuta ad ultimare i lavori di installazione del terminale e delle relative attrezzature, di cui all'art. 1, entro il termine di 54 mesi dalla data del presente decreto.”

ART.2 – Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel D.M. n.16767 del 7 luglio 2000 sopracitato.

Roma, 4 AGO. 2000

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Umberto la Monica)

Umberto la Monica

[Handwritten signature]



Ministero delle Attività Produttive

D.G.E.R.M.
Ufficio C 4

Roma, 19

Al ~~EDISON LNG S.p.A.~~
Foro Bonaparte, 31MILANOProt. N.° 202321 Allegati
Risposta al Foglio N.° 141641/20
del

OGGETTO Autorizzazione voltura concessione relativa installazione ed esercizio

terminale rigassificazione g.n.l. sito al largo di Rovigo.

e, p.c.:

All'Agenzia delle Dogane
Direzione Centrale dell'Imposizione
Indiretta sulla Produzione e sui
Consumi - Div. II
Via Mario Carucci, 71
00143 ROMAAl Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - D.G. Demanio
Marittimo e Porti - Div. XVIII
00144 ROMAAll'U.T.F. di
PADOVA

Codesta Società, con domanda in data 18 dicembre 2001, ha chiesto che la concessione relativa al terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto in oggetto, già intestata con D. M. 16767 del 7 luglio 2000 e successivi alla EDISON GAS S.p.a., sia intestata alla EDISON LNG S.p.A..

Al riguardo, ha trasmesso il certificato notarile del 15 dicembre 2000 a rogito dott. Alfonso Colombo, notaio in Milano, numero di repertorio 103860, numero di raccolta 12923, dal quale risulta che è stata costituita la S.p.A. EDISON LNG avente per scopo tutte le attività relative alla realizzazione e gestione di terminali off-shore di g.n.l..

Preso atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, l'atto di concessione di cui al soprarichiamato D.M. 16767 del 7 luglio 2000, deve intendersi intestato a EDISON LGN S.p.A..

Resta fermo che la presente autorizzazione è condizionata ai pareri favorevoli che i Ministeri delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti ai quali la presente è diretta per conoscenza, vorranno esprimere in merito, dandone cortese notizia allo scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE

27/11/2003

MODULARIO
M.A.P. - ex 60

ex Mod. 30



17148

*Ministero
delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n.327, la legge 2 febbraio 1973, n.7, la legge 1 ottobre 1985, n.539 ed il D.M. 23 dicembre 1985;

VISTO il D.P.R. n.22 del 31 gennaio 2001, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali ed il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

VISTI i DD.MM. n.16767 del 7.7.2000 e n.16781 del 4.8.2000, con i quali è stato concesso alla Società Edison Gas di installare e gestire un terminale off-shore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto, con le relative attrezzature, tubazioni di collegamento e serbatoi di stoccaggio, al largo di Porto Levante;

VISTE le ministeriali n. 202321 del 6.2.2002 e n.493271 del 10.9.2003, con le quali è stata autorizzata, rispettivamente, la voltura della concessione relativa al terminale in questione dal nome della Società Edison Gas al nome della Società Edison Lng S.p.a., ed è stata autorizzata la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori dell'opera al 31 dicembre 2007;

PB

RE CON COSE
Bj

Handwritten mark

VISTA la domanda in data 4 agosto 2003, con la quale la Società Edison Lng ha chiesto che la durata ventennale dell'esercizio del terminale decorra dal 31 dicembre 2007, data fissata per il termine di ultimazione dei lavori e che, pertanto, la scadenza all'esercizio del terminale venga fissata al 31 dicembre 2027;

VISTA la legge 12.12.2000, n.273 che prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla Direttiva 97/30/CE, una quota pari all'80% delle nuove capacità di rigassificazione realizzate, per un periodo di 20 anni;

VISTO il D.Lgs n.164/2000 che prescrive l'obbligo, per le imprese di gas naturale, di una separazione societaria tra le attività di trasporto e quelle di supply;

VISTA la legge 21.12.2001, n.443 che ha incluso nella delibera CIPE n.121/2001 il terminale in questione, quale opera strategica per la modernizzazione e lo sviluppo del paese;

CONSIDERATI acquisiti positivamente i pareri, rispettivamente, dell'Agenzia delle Dogane, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Veneto, essendo decorso il termine di sessanta giorni stabilito dalla ministeriale n.49370 del 10.9.2003;

DECRETA:

ART.1 - La validità della concessione relativa alla concessione ed all'esercizio del terminale off-shore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto, con le relative attrezzature, tubazioni di collegamento e serbatoi di stoccaggio, sito al largo di Porto Levante, il cui baricentro risponde alle coordinate Latitudine nord 45° 04'00" e Latitudine est 12° 35' 00", con punto di sbarco sul litorale prospiciente Porto Levante, accordata alla Società EDISON LNG S.p.a., con i provvedimenti citati nelle premesse, è fissata al 31 dicembre 2027.

L'impianto rimane costituito così come indicato nell'art.2 del D.M. n.16767 del 7.7.2000, citato nelle premesse.

ART.2 - Alla Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto.

ART.3 - La Società, per quanto concerne l'obbligo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, è tenuta ad osservare le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.22 del 31 gennaio 2001, citato nelle premesse.

ART.4 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.


Roma, 7/10/2003

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Alessandro Ortis)


Alessandro Ortis



Bgn



7282



Ministero
dell'Industria e Produttività
www.MinisteroProduttivita.it

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTI la legge 21 marzo 1958, n.327, la legge 2 febbraio 1973, n.7, la legge 1 ottobre 1985, n.539 ed il D.M. 23 dicembre 1985;

VISTA il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali e il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 ed in particolare l'articolo 30 che stabilisce, tra l'altro, che le opere necessarie per il trasporto di gas naturale e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili;

VISTA l'istanza pervenuta in data 9 marzo 1998 con la quale la società Edison Gas s.p.a. ha chiesto la concessione per l'installazione e l'esercizio di un terminale off-shore per la rigassificazione di GNL da ubicare nel mare Adriatico al largo di Porto Levante (Rovigo);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2843 del 3 agosto 1999 con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni nell'ambito della procedura di V.I.A. relativa al progetto sopraindicato;

VISTO il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del Ministro dell'ambiente n.DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999 con il quale viene espresso il giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità del progetto in questione, compreso il gasdotto di collegamento del terminale con la rete nazionale dei gasdotti;

VISTA la nota dell'Ispettorato interregionale del Corpo Nazionale VV.FF. del Veneto e Trentino Alto Adige n. 7618 del 19 luglio 1999 con la quale viene comunicato il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale della Regione Veneto alla fattibilità del progetto;

VISTI i decreti ministeriali n. 16767 del 7 luglio 2000 e n. 16781 del 4 agosto 2000, con i quali è stato concesso alla società Edison Gas s.p.a. di installare ed esercire un terminale off-shore per la rigassificazione di gas naturale liquefatto, con le relative attrezzature, tubazioni di collegamento e serbatoi di stoccaggio, al largo di Porto Levante ed è stato fissato il termine di ultimazione dei lavori in cinquantaquattro mesi a decorrere dal 4 agosto 2000;

VISTA la delibera CIPE n.121 del 21 dicembre 2001, emanata in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 nella quale l'opera in questione è stata inserita nel programma delle opere strategiche nel settore del gas naturale;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 2002 di concessione per le aree marittime demaniali occupate dal terminale ed opere connesse;

VISTE le note ministeriali n. 202321 del 6 febbraio 2002 e n. 493271 del 10 settembre 2003 con le quali è stata autorizzata rispettivamente la voltura della concessione relativa al terminale in questione dal nome della Società Edison Gas s.p.a. al nome della società Edison LNG s.p.a., ed è stata autorizzata la proroga del termine di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2007;

VISTO il decreto 445775 del 25 marzo 2002 con cui il Ministero delle attività produttive ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 164 del 2000, del metanodotto Porto Viro-Cavarzere-Minerbio;

VISTO il decreto n.605 del 6 ottobre 2003 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso, previo parere favorevole della Regione Veneto e della regione Emilia Romagna, valutate anche le osservazioni espresse da alcuni comuni e province interessate, giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito alla realizzazione del metanodotto Porto Viro – Cavarzere - Minerbio per la connessione del terminale di rigassificazione alla rete nazionale dei gasdotti;

VISTO il decreto ministeriale 17146 del 27 novembre 2003 con il quale il termine di validità della concessione relativa all'installazione ed all'esercizio del terminale di rigassificazione off – shore sito al largo di Porto Levante, accordata alla società Edison LNG s.p.a. con i provvedimenti citati, viene fissato al 31 dicembre 2027;

VISTA l'istanza in data 18 settembre 2003 con la quale la società Edison LNG s.p.a. ha chiesto di poter aumentare la capacità di rigassificazione del terminale da 4 miliardi di Smc/anno ad 8 miliardi di Smc/anno, da realizzare attraverso modifiche impiantistiche tali da ottimizzare le potenzialità dell'impianto in questione, mantenendo invariata la capacità di stoccaggio;

VISTA l'autorizzazione in data 4 febbraio 2004, rilasciata dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n.164 del 2000 ad importare, per la durata di 25 anni e sei mesi, GNL proveniente dal Qatar tramite il terminale in oggetto;

VISTA la nota n.DSA/2004/10584 del 4 maggio 2004 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel ritenere che il richiesto aumento di capacità debba essere sottoposto alla procedura di V.I.A., ha escluso dalla stessa procedura di V.I.A. alcuni adeguamenti progettuali

in quanto volti a consentire principalmente una razionalizzazione degli ingombri ed una riduzione dei carichi emissivi, nonché finalizzati esclusivamente ad ottimizzare il funzionamento dell'impianto con la capacità di rigassificazione già autorizzata;

VISTA la nota DEM 2 -2164 del 27 maggio 2004 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato le modifiche richieste, sia per quanto riguarda gli adeguamenti progettuali sopraindicati sia per l'aumento della capacità di rigassificazione del terminale in questione, anche a seguito del parere espresso dal Comitato tecnico regionale in data 17 febbraio 2004;

VISTA la nota n.492800/4600 del 19 luglio 2004 della Segreteria regionale all'ambiente ed ai lavori pubblici della Giunta della Regione Veneto con la quale è stato trasmesso il decreto dirigenziale del Dirigente regionale della Direzione tutela ambiente della Regione Veneto n.130 del 7 luglio 2004 con il quale, tenuto conto che gli adeguamenti del progetto non comportano l'aumento dei prelievi di acque di mare né la modifica della taglia della stazione elettrica ma una riduzione delle emissioni in atmosfera originate dai bruciatori, è stata prevista l'esclusione dalla procedura di V.I.A. regionale limitatamente ai suddetti adeguamenti progettuali;

VISTA la nota n.1662.04 del 30 luglio 2004 con la quale l'Agenzia delle Dogane ha espresso il proprio parere favorevole rispetto all'intero progetto;

VISTA la nota n.257974 del 4 agosto 2004 con la quale il Ministero delle attività produttive ha autorizzato gli adeguamenti progettuali richiesti precisando che l'aumento richiesto di capacità di rigassificazione sarebbe stata concessa solo dopo la positiva conclusione della procedura di V.I.A.;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, di complessivo riordino del settore energetico ed in particolare l'articolo 1, comma 5 e comma 7 lettere a), i) ed l);

VISTE le deliberazioni del CIPE in data 8 marzo 2001, 28 marzo 2002, 13 novembre 2003, e la presa d'atto del CIPE in data 29 settembre 2004, mediante le quali il Ministero delle attività produttive è stato autorizzato a stipulare con la Edison Gas s.p.a., ora Edison LNG s.p.a., previo parere favorevole della Regione Veneto, un contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca per la realizzazione del terminale in esame, con un onere massimo a carico dello Stato di 66.576 milioni di euro;

VISTA la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 1996, n.1254, così come modificata dalla e decisioni n.1047 del 29 maggio 1997 e n.1741 del 29 luglio 1999, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti trans europee nel settore dell'energia, ed individua i progetti qualificabili come di interesse comune, nel cui elenco aggiornato è inserita la costruzione in Italia di un terminale di rigassificazione di GNL "offshore";

VISTA la nota n.DSA/2004/0022382 del 12 ottobre 2004 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n.DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004 relativo al progetto per l'incremento della capacità di rigassificazione del terminale in questione con il quale si esprime un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto stesso, integrando e modificando le prescrizioni contenute nel precedente decreto di V.I.A. in data 31 dicembre 1999 sopraccitato e valutando altresì le osservazioni formulate dalla Provincia di Rovigo e da alcuni Comuni interessati;

VISTA la nota pervenuta in data 22 ottobre 2004 con la quale la società Edison LNG s.p.a. ha accettato le prescrizioni contenute nel citato decreto di pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la nota n.1323 del 22 ottobre 2004 con la quale il Ministero delle attività produttive, facendo riferimento alla richiesta di parere in data 7 ottobre 2003 in merito all'istanza della società Edison LNG s.p.a. in data 18 settembre 2003 relativa alla richiesta di autorizzazione ad aumentare la capacità di rigassificazione del terminale in questione fino ad 8 miliardi di Smc/anno, ha chiesto alla Regione Veneto di volersi pronunciare in merito a tale ampliamento entro trenta giorni, tenuto conto dell'intervenuta scadenza dei termini previsti, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del D.P.R. n.420 del 1994;

VISTA la nota n. 1265 /52.0001 del 4 novembre 2004 con la quale il Presidente della Regione del Veneto, nel ripercorrere le tappe istituzionali attraverso le quali l'opera è stata inclusa nella programmazione regionale, anche a seguito della sottoscrizione del Patto territoriale per la Provincia di Rovigo in data 26 marzo 1999 e del relativo documento d'intesa con la società proponente, evidenziando che in data 11 settembre 1999 la Commissione regionale grandi rischi si è espressa favorevolmente sugli impatti derivanti dal terminale in esame, ha comunicato che in data 19 ottobre il Consiglio Regionale ha approvato una mozione di valutazione politica generale in merito all'opera. senza specifica menzione degli adeguamenti di capacità di rigassificazione in esame;

VISTA la nota n. 25162 dell'8 novembre 2004 della Direzione generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute con la quale sono state formulate, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n.203 del 1988, le prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota n. DSA/2004/25074 dell'11 novembre 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale sono state formulate, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n.203 del 1988, le prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO che la realizzazione del terminale in oggetto per l'intera capacità richiesta, riveste carattere strategico per garantire, a fronte del previsto aumento dei consumi di gas naturale e del conseguente del grado di dipendenza dall'estero per gli approvvigionamenti energetici, la sicurezza delle forniture di gas naturale, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, nonché l'ingresso nel mercato italiano di nuovi operatori, consentendo in tal modo lo sviluppo della concorrenza anche al fine del contenimento dei prezzi del gas;

RITENUTO che tutte le riserve nei confronti dell'opera emerse in sede locale ed in particolare quelle relative alla presunta pericolosità dell'opera e ai rischi connessi al traffico marittimo, alla sua influenza negativa per l'utilizzo a vari fini della costa del delta del fiume Po, per gli eventuali danni alla pesca, per la scelta del tracciato del gasdotto, per l'ubicazione del terminale in relazione alle effettive necessità di fornitura del gas, siano state adeguatamente valutate nell'ambito dei tre procedimenti di V.I.A. svolti per il terminale in esame e le opere connesse, conclusisi positivamente con prescrizioni volte a mitigare e compensare l'impatto complessivo dell'opera, nonché nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata dal Comitato Tecnico Regionale, anche in relazione alla notevole distanza dalla costa dell'opera stessa;

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza proposta dalla società Edison LNG s.p.a. anche in quanto pienamente rispondente agli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), c), d) della legge 23 agosto 2004, n.239;

DECRETA

ART.1 - La società Edison LNG s.p.a., con sede in Milano - Foro Buonaparte 31, è autorizzata ad esercire il terminale di rigassificazione offshore, sito nel mare Adriatico al largo di Porto Levante (Rovigo), del quale è titolare in forza dei provvedimenti citati in premessa, per una capacità di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) fino a 8 miliardi di Smc/anno.

ART.2 - In materia di emissioni in atmosfera, devono essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

- 1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la migliore tecnologia disponibile alla data dell'autorizzazione e con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto in oggetto; non devono comunque essere superati nei fumi anidri i valori sotto riportati ($O_2 = 15\%$):
 - ossidi di azoto (espressi come NO_2) : 50 mg/ Nm^3
 - CO (monossido di carbonio): 40 mg/ Nm^3
 - per le altre sostanze inquinanti, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art.3 del D.P.R. n.203/88, i valori minimi riportati nel decreto ministeriale del 12 luglio 1990.

- 2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento della durata massima di sei mesi i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera.
- 3) La società Edison LNG s.p.a. dovrà condurre con le autorità preposte al controllo gli interventi da attuare sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissione.
- 4) Salvo situazioni di emergenza, l'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas e deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione delle emissioni; in particolare, i camini dei turbogruppi dovranno essere dotati di sistemi necessari per il prelievo di campioni degli effluenti per analisi e prove.
- 5) La misura delle emissioni di NO_x (espressi come NO_2), CO ed O_2 e della temperatura deve essere effettuata in continuo da parte dell'impresa con periodicità semestrale; almeno per i primi due anni di esercizio dell'impianto deve essere misurato il contenuto di idrocarburi incombusti nelle emissioni. Le apparecchiature di rilevamento devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni.
- 6) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.P.R. n.203 del 1988.
- 7) Almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la società Edison LNG s.p.a. dovrà provvedere al monitoraggio della qualità dell'aria, secondo le specifiche stabilite dall'ARPA e dagli enti locali di controllo, con almeno una stazione di rilevamento degli NO_x , PM_{10} e idrocarburi metanici e non metanici e parametri meteorologici, posizionata, su indicazione dell'ARPA e degli enti locali di controllo, in terraferma nel punto ritenuto più rappresentativo della situazione locale.

ART.3 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli stabiliti dai decreti di pronuncia di compatibilità ambientale n.DEC/VIA/4407 del 30 dicembre 1999 e n.DEC/DSA/2004/0866 dell'8 ottobre 2004, citati nelle premesse.

ART.4 - La società Edison LNG s.p.a, entro il termine di 30 giorni dallo scadere di ogni semestre solare, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, deve trasmettere al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un rapporto concernente lo stato di realizzazione del progetto.

ART.5 - Resta fermo, per quanto riguarda l'esercizio definitivo ed il relativo collaudo del terminale in questione, quanto stabilito con nota ministeriale n.257974 del 4 agosto 2004, citata nelle premesse. A tal fine la società Edison LNG s.p.a. è tenuta a depositare presso il Ministero delle attività produttive copia del progetto definitivo corredato degli elaborati grafici necessari allo stesso collaudo.

ART. 6 - La società Edison LNG s.p.a. nel corso dell'esercizio del terminale è tenuta al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare degli indirizzi e delle determinazioni adottate dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 28 dello steso decreto.

Roma,

11 NOV. 2004

IL DIRETTORE GENERALE

~~prof. Sergio Garrubbo~~





*Ministero
delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTI i decreti ministeriali n. 16767 del 7 luglio 2000 e n. 16781 del 4 agosto 2000, con i quali è stato concesso alla società Edison Gas S.p.A. di installare ed esercire un terminale off shore, per la rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), nel mare Adriatico al largo di Porto Levante (Rovigo);

Vista la nota ministeriale n. 202321 del 6 febbraio 2002, con la quale è stata autorizzata la proroga del termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione del terminale off shore di rigassificazione di GNL al 31 dicembre 2007;

VISTA l'autorizzazione in data 4 febbraio 2004 rilasciata alla società Edison S.p.A. dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164, ad importare, per la durata di 25 anni e 6 mesi, GNL prodotto in Qatar, tramite il terminale in questione;

VISTA la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e in particolare l'articolo 22;

VISTA la legge n.239 del 23 agosto 2004 e in particolare, l'articolo 1, comma 17, che costituisce una prima attuazione dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE;

VISTA l'istanza in data 19 ottobre 2004 della società Edison LNG S.p.A., inviata contestualmente a questo Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n.239 del 23 agosto 2004, è stata richiesta l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, per una quota dell'80% e per un periodo di 25 anni, in relazione alla realizzazione del terminale off shore di rigassificazione di GNL con capacità massima di 8 miliardi di metri cubi all'anno;

VISTO il decreto di questa Direzione generale in data 11 novembre 2004, con il quale la società Edison LNG S.p.A. è stata autorizzata ad esercire il terminale off shore di rigassificazione di GNL del quale è titolare, per una capacità di rigassificazione di GNL equivalente a 8 miliardi di Smc/anno;

CONSIDERATO che:

- la realizzazione del terminale di rigassificazione in oggetto risulta di rilevanza strategica, sia in considerazione del previsto aumento della domanda di gas naturale in Italia e nell'Unione europea, sia al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento, sia infine per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato italiano e nel mercato interno europeo del gas;
- il suddetto terminale di rigassificazione di GNL è incluso nel 1° programma delle infrastrutture strategiche approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 2001, in attuazione della "legge obiettivo" n. 442 del 21 dicembre 2001;
- lo stesso terminale di rigassificazione di GNL è incluso fra le infrastrutture considerate di interesse europeo nell'ambito del programma Trans European Network;
- in base alle disposizioni dell'articolo 27 della legge n. 273 del 2002 e della delibera n. 91/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come integrata dalla delibera n. 90/03, antecedenti l'approvazione della legge n. 239 del 23 agosto 2004, i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di GNL hanno diritto ad allocare, secondo i regimi di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE, una quota pari all'80% della nuova capacità realizzata, per un periodo di 20 anni;
- è in corso la predisposizione del decreto ministeriale applicativo previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 239 del 2004, la cui non ancora avvenuta emanazione tuttavia non pregiudica l'istruttoria di fini della concessione, caso per caso, dell'esenzione in questione;

RITENUTO che dall'esame della documentazione inviata in allegato alla domanda sopracitata, risultino soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 239 del 23 agosto 2004 e quelli di cui all'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, nonché delle note interpretative della direttiva stessa emanate dalla Commissione Europea, e in particolare:

1. l'investimento è tale da rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti, in quanto l'approvvigionamento di GNL dal Qatar consentirà all'Italia di disporre di una rilevante nuova fonte di approvvigionamento di gas naturale e quindi migliora la sicurezza del sistema di approvvigionamento dell'Italia, con benefici per l'intera Europa. L'aumento del grado di diversificazione dei Paesi esteri da cui provengono gli approvvigionamenti di gas naturale comporterà un parallelo aumento della sicurezza delle forniture e della concorrenza tra le diverse fonti di importazione del gas naturale. Il terminale in questione rappresenterà un nuovo punto di ingresso per il GNL in Italia oltre a quello esistente di Panigaglia e quindi accresce la flessibilità e la sicurezza di funzionamento del sistema italiano del gas naturale. Inoltre, in relazione all'interconnessione della rete italiana di trasporto del gas con le reti di trasporto di altri Stati Membri dell'Unione europea, le nuove infrastrutture di GNL aumenteranno la disponibilità di gas non solo in Italia ma nell'intera Europa;
2. il livello di rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione dell'esenzione richiesta. I soggetti

finanziatori non sono operatori di infrastrutture e l'investimento viene effettuato al fine di permettere un rilevante nuovo flusso di fornitura di gas naturale dal Qatar verso il mercato europeo e, in particolare, verso quello italiano. Le incognite tecniche e il livello di rischio che i finanziatori si assumono sono rilevanti e riguardano, fra l'altro, i costi di realizzazione, gli aspetti tecnologici, i rischi operativi, e la volatilità dei prezzi in un mercato competitivo in continua evoluzione. Non essendo possibile effettuare previsioni affidabili sul futuro dei mercati spot, in base alle quali decidere importanti investimenti per lo sviluppo pionieristico di terminali GNL di tipo off shore, per rendere accettabile il finanziamento per la realizzazione del terminale in questione è essenziale che i soggetti finanziatori siano certi di poter disporre dell'accesso a lungo termine al terminale, garantito a mezzo di un'esenzione dalle norme che regolano l'accesso da parte di terzi. Il terminale di rigassificazione è il primo di tipo off shore a livello mondiale e presenta numerose soluzioni innovative di tipo ingegneristico e tecnologico. La profondità dell'acqua, le condizioni di mare aperto, le condizioni del fondale marino e i requisiti di funzionamento rendono necessaria una struttura in cemento armato di grandi dimensioni e peso rilevante. Il terminale deve essere in grado di operare in qualunque condizione meteorologica, incluse le burrasche invernali, che probabilmente coincideranno con i massimi livelli di domanda di gas naturale. Gli alti costi, sia per la costruzione che per la gestione operativa, previsti per il terminale in oggetto aumentano il livello di rischio dell'investimento. Al fine di incentivare la realizzazione di tale infrastruttura di approvvigionamento è stato stabilito con delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), un finanziamento per la costruzione del terminale con delibere in data 13 novembre e 28 marzo 2002 di 66,5 milioni di euro, pari a meno del 10% del costo del progetto.

3. l'infrastruttura risulta di proprietà di una persona giuridica, separata societariamente dalle società che gestiscono la rete di trasporto del gas naturale italiana nel cui ambito tale infrastruttura sarà realizzata;
4. gli oneri di rigassificazione saranno riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura. Le tariffe relative all'utilizzo da parte di terzi della capacità residua non oggetto di esenzione dal diritto di accesso dei terzi, saranno stabilite in modo non discriminatorio sulla base di criteri predisposti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prima dell'entrata in esercizio del terminale;
5. l'esenzione non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato al quale l'infrastruttura sarà collegata. Il progetto aumenterà le possibilità di approvvigionamento di gas in Italia, senza effetti significativi sulle quote di mercato da parte dei soggetti finanziatori nel settore della produzione e dell'approvvigionamento di gas naturale. Ogni effetto che il progetto in questione potrà avere sulla concorrenza in Italia e in Europa, sarà positivo e consentirà alla Qatar Petroleum di diventare un nuovo protagonista del mercato delle forniture di gas in Italia e alla Edison S.p.A di competere più efficacemente con l'operatore dominante italiano. L'aumento del gas importabile in Italia e della flessibilità dell'approvvigionamento rappresenteranno un beneficio per il mercato italiano del gas. La realizzazione di un nuovo punto di ingresso del gas naturale nella rete di trasporto nazionale del gas, la disponibilità di nuova capacità ai punti di ingresso della rete, secondo le procedure stabilite dagli attuali

codici di rete, e il fatto che il GNL sarà rigassificato secondo le specifiche di qualità per il trasporto, contribuiranno all'efficiente funzionamento del sistema regolato nel cui ambito la nuova infrastruttura sarà realizzata.

VISTA la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 13036 del 25 marzo 2004, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla costituzione di un'impresa comune fra le società Qatar Petroleum, ExxonMobil Italiana Gas S.r.l. e Edison S.p.A. per la realizzazione del terminale in questione, che consentirà alle stesse società, attraverso un diritto di accesso prioritario per la quota in esenzione, e ad altri operatori per la rimanente quota, di rafforzare la propria posizione nell'approvvigionamento di gas per il mercato italiano, acquisendo maggiore indipendenza dall'operatore dominante;

CONSIDERATO che l'analisi economica e finanziaria dell'investimento condotta per il caso in esame dimostra che, anche nel caso più ottimistico di pieno utilizzo della capacità di rigassificazione, il tasso interno di redditività del progetto, anche tenendo conto del finanziamento statale concesso al progetto, difficilmente supererebbe l'8%, nella ipotesi di una esenzione di durata di 25 anni, e che per periodi di esenzione inferiore, o nel caso di utilizzo parziale della capacità residua non oggetto di esenzione, tale tasso di redditività scenderebbe a livelli inaccettabili dagli investitori;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 206 del 23 novembre 2004 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla concessione dell'esenzione richiesta dalla società Edison LNG S.p.A. in data 19 ottobre 2004, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, per una quota dell'80% e per un periodo di 25 anni per il terminale off shore in questione per una capacità massima di 8 miliardi di metri cubi all'anno;

DECRETA

1. Alla società Edison LNG, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n.239 del 23 agosto 2004, e in conformità dell'articolo 22, della direttiva 2003/55/Ce, è concessa una deroga dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, per una quota dell'80% e per un periodo di 25 anni, a partire dalla data di inizio dell'operatività dello stesso, in relazione alla realizzazione di un terminale off shore di rigassificazione di GNL con capacità massima di 8 miliardi di metri cubi all'anno, ubicato nel nord Adriatico nella zona marina antistante il Comune di Porto Viro (Rovigo).
2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della direttiva 2003/55/CE, il presente provvedimento è notificato alla Commissione Europea, unitamente a tutte le informazioni pertinenti.

Roma, 28 NOV. 2004

Il Direttore Generale
prof. Sergio Garibba

